



MN20180080752



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/2018 (articolo 40, comma 3-sexties, D. Lgs. n. 165 del 2001 e circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012)

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, D.Lgs. n. 165 del 2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa.

La relazione illustrativa è composta da due distinti moduli:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda I.1);
2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; eventuali altre informazioni utili (Scheda I.2);

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data	Ipotesi C.C.D.I. 16/11/2018 Contratto 20/12/2018
Periodo temporale di vigenza	Il contratto definisce le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Si tratta di un contratto di natura normativa.
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente - Segretario Generale Componente – Dirigente con funzione di Vicesegretario Generale Componente – Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): C.G.I.L. F.P. – C.I.S.L. F.P. – U.I.L. F.P.L. – C.S.A. Regioni e Autonomie Locali – C.I.S.A.L. – R.S.U. Organizzazioni sindacali firmatarie Pre-intesa (elenco sigle): R.S.U. – C.I.S.L. F.P. – U.I.L. F.P.L. Organizzazioni sindacali firmatarie Contratto (elenco sigle): R.S.U. – C.G.I.L. F.P. – C.I.S.L. F.P. – U.I.L. F.P.L.
Soggetti destinatari	Personale non dirigente.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Il contratto definisce le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>È stata acquisita la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 30/11/2018</p>
		<p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli <i>(da compilare in caso di rilievi)</i></p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009</p> <p>Con l'approvazione del PEG (cfr D.G.C. n. 10/2018) vengono assolti gli obblighi in tema di "Piano delle Performance" previsti dal D.Lgs 150/2009 secondo le disposizioni fornite dalla CIVIT.</p>
		<p>È stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza previsto dalla Legge n. 190/2012 come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016</p> <p>Sì, il Piano è stato adottato con D.G.C. n. 15 del 31/01/2018.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009</p> <p>Sì, per quanto di competenza</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>Come previsto dal Regolamento sul ciclo della Performance nel Comune di Mantova, approvato con D.G.C. n. 32/2018, il Piano della Performance è costituito dal DUP triennale, integrato dal Piano Esecutivo di Gestione annuale. La relazione alla performance, redatta sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi, è validata annualmente dal Nucleo di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale</p>
Eventuali osservazioni: nessuna		

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa. La relazione è volta ad illustrare l'articolato del contratto con indicazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, le modalità di utilizzo delle risorse accessorie, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali ed eventuali altre informazioni ritenute utili.

Modulo 2- Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A. Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ha introdotto una nuova disciplina in materia di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche" abrogando le disposizioni relative agli incentivi per la progettazione contenute nel D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006. In particolare, l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede:

comma 1: *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

comma 2: *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

comma 3: *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

comma 4: *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle*

metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

La normativa sopra richiamata demanda alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle "modalità" e dei "criteri" di ripartizione del fondo "tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori".

E' stata predisposta una proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, che è stata presentata alle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione decentrata in merito alle modalità e ai criteri di riparto del fondo.

Il contratto in esame, disciplina i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Esame in dettaglio dei contenuti nel Regolamento oggetto di contrattazione

Il regolamento si applica alle procedure per le quali è previsto l'espletamento di una gara e ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.

Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del dirigente competente.

Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Rientrano nell'ambito applicativo del regolamento le funzioni tecniche sopra definite, finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Destinatari delle quote

1. La quota dell'80% di quanto allocato è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Qualora le funzioni tecniche non vengano svolte da dipendenti pubblici, le quote parti di incentivo corrispondenti vanno ad incrementare la quota del Fondo di cui all'art. 2, comma 2.

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente competente, sentito il Dirigente responsabile del Servizio Unico gare e appalti in merito all'individuazione del personale da inserire nella procedura di gara, la struttura tecnico

- amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
 3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
 5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
 6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
 7. Il Dirigente competente può, con proprio atto formale motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
 8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

FONDO PER LAVORI

Graduazione del Fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare in base ad importi a base di gara e ai c.d. Fattori di moltiplicazione secondo i seguenti importi:

Tabella 1A - Fattore di moltiplicazione modulato sull'importo dei lavori		
Importo a base di gara	1.1.1.1.1 - Fattore moltiplicazione K	di 1.1.1.1.2 - Percentuale da applicare per il Fondo F1
a)	b)	(c= 2% x K)
a) fino a 40.000	0,00	0,00%
b) € 40.001 – 100.000	1,00	2,00 %
c) € 100.001 – 500.000	0,95	1,90%
d) € 500.001 – 1.000.000	0,90	1,80 %
e) € 1.000.001 – 2.500.000	0,75	1,50 %
f) € 2.500.001 a soglia comunitaria	0,625	1,25 %
g) importo superiore alla soglia comunitaria	0,50	1,00

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Ripartizione della quota spettante agli incaricati delle funzioni tecniche per le singole attività e i relativi collaboratori

La quota del Fondo per i lavori viene così ripartita:

Tabella 2 Ripartizione del fondo dei lavori	
Funzioni tecniche per le attività di:	Quota Percentuale
a) Programmazione della spesa e relativi collaboratori	5%
b) Verifica preventiva dei progetti e relativi collaboratori	4%
c) Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici e relativi collaboratori	8%
d) Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e relativi collaboratori	40%
e) Direzione Lavori e relativi collaboratori	35%
f) Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato di Regolare esecuzione e relativi collaboratori	6%
g) Collaudo Statico e relativo collaboratore	2%
Totale	100%

1. La quota di fondo relativa alla precedente Tabella 2 è ripartita tra gli incaricati delle funzioni tecniche per le singole attività e i relativi collaboratori, entro le seguenti percentuali, tenendo conto delle specifiche responsabilità effettivamente assunte:
 Incaricato min 60%
 Collaboratori max 40%
2. Qualora non vengano individuate le figure dei collaboratori, la quota parte di loro pertinenza verrà attribuita allo stesso incaricato.
3. La ripartizione della quota spettante all'incaricato e collaboratori è stabilita dal Dirigente competente, sentito il Dirigente responsabile del Servizio Unico Gare e Appalti per la fase di propria competenza,

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Tabella 4 - Fattore di moltiplicazione modulato sull'importo dei servizi o delle forniture		
Importo a base di gara	1.1.1.1.3 - Fattore moltiplicazione K	di 1.1.1.1.4 - Percentuale da applicare per il Fondo F1
a)	b)	(c= 2% x K)
a) fino a 40.000	0.00	0.00 %

b) € 40.001 – 221.000	0,50	1,00 %
c) € 221.001 – 500.000	0,375	0,75 %
d) € 500.001 – 1.000.000	0,25	0,50 %
e) importo superiore a € 1.000.001	0,125	0,25 %

Ripartizione dell'incentivo

La quota del Fondo per acquisizione di servizi e forniture viene così ripartita:

Tabella 5 Ripartizione del fondo per acquisizioni di servizi e forniture	
Funzioni tecniche per le attività di:	Quota Percentuale
a) Programmazione della spesa e relativi collaboratori	5%
b) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e relativi collaboratori	4%
c) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure e relativi collaboratori	8%
d) Responsabile Unico del Procedimento (Rup) e relativi collaboratori	40%
e) Direzione dell'esecuzione servizi e forniture e relativi collaboratori	35%
f) Certificazione di regolare esecuzione e relativi collaboratori	8%
Totale	100%

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo da parte dell'ipotesi di contrattazione integrativa.

Non pertinente al contratto concordato. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite nel CCDI stipulato tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali.

c) Effetti abrogativi impliciti

Il nuovo Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice, ovvero dal 19/04/2016, e fino alla data di approvazione del Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel Regolamento stesso, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 (previsioni di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)

Non pertinente al contratto concordato.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale

e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa e illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo

Non pertinente al contratto concordato.


f) *Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.*

Il contratto illustrato dà attuazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinando "modalità" e "criteri" di ripartizione del fondo per lo svolgimento delle "funzioni tecniche". Le parti hanno concordato che l'applicazione delle modalità e dei criteri, così come individuati con il presente accordo, avviene in forma sperimentale e la valenza degli stessi è annuale, anche al fine di verificare gli effetti della concreta attuazione.

g) *altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.*

Nessuna

Mantova, 24 dicembre 2018

 IL DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Sposito